

Molto facile cadere nella rete della bancarotta semplice documentale

Basta omettere per negligenza la tenuta della contabilità anche solo per due mesi

/ Maurizio MEOLI

Qualora dagli atti processuali dovesse emergere la mancata registrazione in contabilità dell'attività sociale, l'amministratore della società fallita è punibile per la fattispecie di **bancarotta semplice documentale**, ex [artt. 217](#) comma 2 e [224](#) del RD 267/42, anche se l'omissione è determinata da mera negligenza ed è relativa ad un periodo di tempo limitato (nella specie due mesi). A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. [20695/2016](#).

Ai sensi dei citati articoli, è punito con la reclusione **da sei mesi a due anni**, se è dichiarato il fallimento della società, l'amministratore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie, l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal **dolo o dalla colpa**, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (cfr. Cass. nn. [24297/2015](#) e [48523/2011](#)).

In particolare, come precisato dalle sentenze nn. [11115/2015](#), [40015/2014](#), [6769/2006](#) e [15560/2011](#), la fattispecie in questione, in quanto punibile sia a titolo di dolo che di colpa, è configurabile sia che l'agente, consapevole dell'obbligo della tenuta (regolare) dei libri e delle scritture ometta di tenerli (o di tenerli regolarmente) con **coscienza e volontà**, sia che l'obligato per l'attività che esplica ometta di tenerli (o di tenerli regolarmente) per **negligenza** o anche per ignoranza delle disposizioni di legge; ignoranza che in siffatte ipotesi non scusa, risolvendosi in ignoranza della legge penale.

E non rappresenta un ostacolo alla punibilità della bancarotta semplice la lettera dell'[art. 42](#) c.p., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa. La nozione di "previsione **espressa**", infatti, non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la "previsione **implicita**" è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (così Cass. n. [38598/2009](#)).

Il delitto di bancarotta semplice documentale, poi, è reato di **pericolo presunto** e mira ad evitare che vi siano ostacoli all'attività di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari della società da parte degli organi fallimentari, con possibile pregiudizio degli interessi dei creditori. La finalità ultima della norma è, in-

fatti, quella di consentire ai creditori l'**esatta conoscenza** della consistenza del patrimonio del fallito sul quale potersi soddisfare.

A fronte di ciò, il reato è integrato dal **mero inadempimento** al precetto formale previsto dall'[art. 2214](#) c.c., che va ad integrare la norma penale. Ci si trova, quindi, in presenza di un reato che è anche di mera condotta, e che si realizza a prescindere dalla determinazione di un danno per i creditori (cfr. Cass. n. [20911/2011](#)).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprenditore ha l'obbligo di tenere le scritture contabili anche quando l'attività commerciale della società sia **cessata** (così Cass. nn. [15516/2011](#) e [4727/2000](#)); con un'unica eccezione rispetto a tale obbligo che è stata ravvisata nel caso in cui risulti l'assenza di passività insolute (così Cass. n. [6883/1999](#)).

Ma tale soluzione, sottolinea la decisione in commento, è **discutibile**: sia perché contrastante con la natura del reato che – come evidenziato – è di pericolo presunto; sia perché le iscrizioni nei libri obbligatori e parzialmente obbligatori serve proprio ad accertare i movimenti della società e, quindi, anche l'esistenza di eventuali passività insolute (cfr. anche Cass. nn. [46479/2014](#) e [15516/2011](#)).

Alla fattispecie in esame, poi, si applica la circostanza **attenuante** di cui all'[art. 219](#) comma 3 del RD 267/42. In base a tale disposizione, infatti, nel caso in cui i fatti previsti dall'[art. 217](#) comma 2 del RD 267/42 abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

In tema di bancarotta semplice fallimentare, tale circostanza attenuante è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente **tenue** o manchi del tutto, e la valutazione rimessa al giudice non può prescindere dal considerare le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo (cfr. Cass. n. [17351/2015](#)).

Più precisamente, quanto a quest'ultimo profilo, **non rileva** in sé l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (cfr. Cass. n. [44443/2012](#)).

E, quindi, la valutazione richiesta ai giudici di merito non può limitarsi agli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve **estendersi** alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari e all'ammontare dell'attivo e del passivo, oltre che, ovviamente, all'incidenza che la condotta illecita presenta rispetto al danno subito dai creditori.